

Rassegna Stampa

da Sabato 3 ottobre 2026 a Domenica 4 ottobre 2026



Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
22	Italia Oggi	03/10/2026	Un fondo clima per i comuni. AIA rafforzata (M.Peta)	3
1+22	Italia Oggi	03/10/2026	Opere pubbliche, piu' facile la gestione dei cantieri edili (G.Ambrosoli)	4
Rubrica Altre professioni				
1+23	Italia Oggi	03/10/2026	Avvocati, compensi in liberta' (S.D'alessio)	5
Rubrica Professionisti				
31	Italia Oggi	03/10/2026	Chiarezza sulle riserve (L.Basile)	6
Rubrica Normative e Giustizia				
19	Italia Oggi	03/10/2026	Diritto all'oblio vs memoria digitale (M.Masi)	7
Rubrica Intelligenza Artificiale				
6	Corriere della Sera	04/10/2026	Gigafactory, nasce un'alleanza tra grandi aziende italiane per un progetto europeo sull'AI (M.Galluzzo)	8



Un fondo clima per i comuni. AIA rafforzata

DI MONICA PETA

Dal 2026 saranno destinate più risorse per le istruttorie ambientali; dal 2027 i comuni disporranno di un fondo annuale di 11 mln di euro per fronteggiare eventi ambientali e climatici imprevedibili. Per le imprese le bonifiche avranno tempi più certi. Il decreto legge Ambiente finito ieri, due ottobre 2026, sul tavolo del Cdm riguarda pure istruttorie ambientali, clima, economia circolare e bonifiche. Non è una riforma unica, ma un insieme di interventi su risorse e tempi di procedure già esistenti che rafforzano la tutela ambientale in Italia.

Istruttorie. Il dl destina più risorse alle valutazioni ambientali. Dal 2026 una parte dei costi, fino a 5 mln l'anno, è coperta con le tariffe pagate per le istruttorie. Per il 2027 sono previsti 500 mila euro per rinnovare e riesaminare le autorizzazioni integrate ambientali (AIA) statali, con particolare attenzione ai profili sanitari. Per le imprese non cambia nulla subito, ma i riesami potrebbero diventare più rapidi.

Eventi climatici imprevedibili. Viene istituito il Fondo investimenti per la gestione di eventi imprevedibili correlati all'ambiente e al clima, con 11 mln l'anno dal 2027. Sono desti-

nati ai comuni per interventi urgenti su eventi che non arrivano allo stato di emergenza: crisi dei rifiuti, tutela di flora e fauna, deterioramento ecologico, effetti dei cambiamenti climatici. Il contributo massimo è di un mln per evento. Le modalità per chiederlo saranno fissate entro 90 giorni da un decreto del ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (Mase), di concerto col ministero dell'economia.

Rischio idrogeologico. Il testo prevede che i costi dell'assistenza tecnica ai commissari di governo, per bandire e realizzare gli interventi, si paghino con il finanziamento delle opere stesse, fino al 3%.

Bonifiche. Il dl impone alla provincia di emettere l'ordinanza sul sito contaminato entro 150 giorni dalla comunicazione. In caso contrario, la regione concede fino a 30 giorni e poi interviene direttamente con il supporto del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA). Per le imprese, i tempi diventano così più certi. Per la Terra dei fuochi è prevista una spesa nel 2026/27 per il Commissario unico, con importi e coperture ancora da definire; le somme non impegnate entro il 31 dicembre saranno revocate.

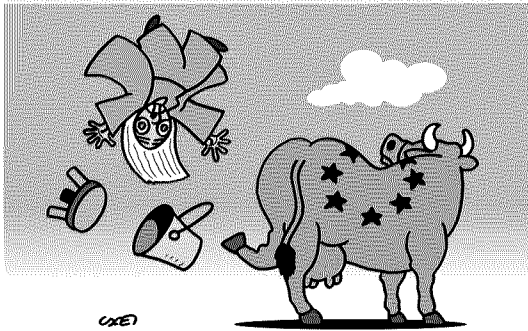
© Riproduzione riservata





Opere pubbliche, più facile la gestione dei cantieri edili

Ambrosoli a pag. 22



In Consiglio dei ministri un decreto legge che semplifica i lavori pubblici e la gestione rifiuti

Facilitati scavi e sbancamenti

Terre e rocce da scavo messe a deposito per 133 volte di più

DI GIORGIO AMBROSOLI

Vita facilitata alle opere pubbliche e nei cantieri edili. La gestione di terre e rocce da scavo diventa più agile. Secondo un nuovo decreto-legge Ambiente sbarcato ieri in Consiglio dei Ministri i limiti per il deposito temporaneo dei rifiuti, nel caso delle terre e rocce da scavo, vengono elevati a 4.000 metri cubi complessivi, di cui al massimo 800 di rifiuti pericolosi. I limiti finora previsti sono, rispettivamente, di 30 metri cubi complessivi di cui 10 pericolosi.

Ma il decreto non prevede solo questo. Dispone anche che le terre e rocce da scavo prodotte in cantieri puntuali potranno essere riutilizzate direttamente nel sito di produzione anche in assenza di preventiva caratterizzazione ambientale.

Per "cantieri puntuali" la norma intende il cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiori a 20 metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, e destinate al riutilizzo diretto nel medesimo sito di produzione, risultante dalla documentazione di esecuzione dei lavori.

Questa disposizione non si applicherà, però, nel caso di terre e rocce da scavo contenenti calcestruzzo, bentonite, vetroresi-

na, miscele cementizie, additivi e materie plastiche utilizzati per scavo meccanizzato o tradizionale, nonché nel caso di terre

e rocce da scavo provenienti da siti oggetto di procedimenti di bonifica o dagli scavi realizzati al fine della rimozione di potenziali sorgenti di contaminazione.

Imprese di raccolta e selezione. Particolare attenzione viene dedicata alla partecipazione agli organi di amministrazione dei consorzi degli imballaggi

e dei rifiuti da imballaggio.

Secondo il testo del decreto legge la rappresentanza delle imprese che svolgono attività di raccolta, selezione, recupero o riciclaggio dovrà essere disciplinata dagli statuti dei consorzi medesimi mediante: "Previsione di misure atte a prevenire situazioni di conflitto di interesse, nonché di specifici obblighi di dichiarazione e astensione in caso di conflitti di interesse, anche solo potenziali."

Questi rappresentanti parteciperanno agli organi di amministrazione dei consorzi e dovranno astenersi dall'assunzione di ogni decisione relativa all'affidamento di servizi rientranti nell'oggetto dell'impresa di cui sono espressione.

Recupero dei rifiuti. Le nuove norme riguardano anche

gli interventi di sostituzione dei combustibili tradizionali con CSS - combustibile (Combustibili derivati dai rifiuti) in impianti o installazioni già autorizzati allo svolgimento delle operazioni di recupero energetico; questi non costituiranno modifiche sostanziali ai sensi e per gli effetti delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) se non comporteranno un incremento della capacità produttiva autorizzata e rispetteranno i valori limite di emissione stabiliti in sede di rilascio dell'AIA stessa.

Gli interventi che soddisfano queste condizioni potranno essere realizzati previa comunicazione del soggetto interessato all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, corredata da documentazione tecnica descrittiva dell'intervento medesimo.

L'autorità competente, qualora accerti il mancato soddisfacimento di una delle condizioni suddette entro 45 giorni dalla ricezione della comunicazione, dovrà chiedere al soggetto interessato che presenti una nuova domanda di autorizzazione.

Scaduti i 45 giorni dalla ricezione della comunicazione senza che l'autorità competente si sia espressa sul mancato soddisfacimento delle condizioni previste, il soggetto interessato potrà procedere comunque alla realizzazione dell'intervento.

— © Riproduzione riservata —

Avvocati, compensi in libertà

Ok a onorari parametrati a obiettivi raggiunti. Attività legale anche in associazione, società o reti professionali. Monocommittenza, ma senza vincolo di subordinazione

L'avvocato potrà pattuire con i propri clienti compensi «parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti» ma rispettosi della disciplina sull'equo compenso. E l'attività legale potrà essere condotta anche partecipando ad associazioni, società tra colleghi, o reti professionali, e «in regime di monocommittenza» ma «senza vincolo di subordinazione». È quanto si legge nel dlgs attuativo della riforma forense che *Italia Oggi* è in grado di anticipare.

D'Alessio a pag. 23

Pronto lo schema di decreto legislativo che dà attuazione alla delega per la riforma forense

Compensi legali, accordo libero

Emolumenti parametrati agli obiettivi, ma sempre equi

DI SIMONA D'ALESSIO

L'avvocato potrà pattuire con i propri clienti compensi «parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti» nella cornice di una trattativa «libera», ma rispettosa della disciplina sull'equo compenso per le prestazioni dei lavoratori autonomi (49/2023) che stabilisce che il «quantum» sia adeguato alla quantità e alla qualità del servizio reso, tuttavia avrà (anche) la facoltà di svolgere l'incarico a titolo gratuito. E l'attività legale potrà essere condotta in forma individuale, nonché partecipando ad associazioni, società tra colleghi, o reti professionali, e sarà consentito esercitare pure «in regime di monocommittenza» (presso un titolare di studio), però ciò dovrà avvenire «senza vincolo di subordinazione», in modalità «continuativa ed esclusiva, con natura di prestazione d'opera professiona-

le intellettuale disciplinata dagli articoli 2222 e seguenti del codice civile». E ciò che si legge nello schema di decreto legislativo in attuazione della legge 137 del 28 luglio 2026 (la riforma della professione forense), ieri all'esame del

Consiglio dei ministri, e che *Italia Oggi* ha letto in anteprima; a poco più di due mesi dal varo definitivo del provvedimento – il 22 luglio scorso, nell'aula del Senato – e circa 13 mesi dopo l'uscita da Palazzo Chigi, appare, dunque, ormai a portata di mano la concretizzazione dei contenuti della delega che è orientata ad ammodernare le regole a

cui dovrà attenersi la categoria che conta oltre 228.000 esponenti nel nostro Paese.

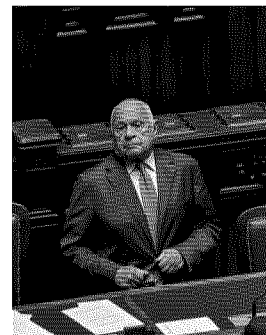
All'articolo 1 del testo messo a punto dal dicastero guidato da Carlo Nordio si precisa che «la professione di avvocato è libera e indipendente» e che chi la esercita «partecipa alla realizzazione del giusto processo e alla difesa dei diritti e

delle libertà», concorrendo a «garantire il rispetto dei principi dello Stato di diritto e la corretta amministrazione della giustizia». E, scorrendo, si ritrovano tanto le novità concernenti l'accesso (giacché «il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso lo studio di un avvocato, consiste nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a 12 mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale»), quanto quelle sul diritto al segreto dell'assistito e

del legale, che è «inviolabile e indisponibile», e si estende a qualsiasi supporto materiale, o immateriale (documenti cartacei, elettronici, video, o audio). Quanto, poi, agli emolumenti, oltre a ciò che è stato già evidenziato in osservanza ai dettami della legge 49 del 2023, «i parametri per il calcolo del compenso professionale dell'avvocato sono adottati con decreto emanato dal ministro della Giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense, ogni due anni, e si applicano quando all'atto dell'incarico, o successivamente», la remunerazione non sia stata determinata in forma scritta, senza che sia stata fissata consensualmente, nonché in caso di liquidazione giudiziale e quando la prestazione è resa nell'interesse di terzi, o per servizi officiosi previsti dalla legge.

Lo schema di decreto attuativo fissa i «paletti» per le aggregazioni, sciogliendo, tra l'altro, un «nodo» che, come raccontato su *Italia Oggi* del 24 e 25 luglio, aveva destato allarme nella Cassa forense, perché si paventava un «buco» di decine di milioni all'anno: le società di persone, di capitali, o cooperative iscritte in un'apposita sezione speciale dell'albo tenuto dagli Ordini territoriali degli avvocati, si legge, «sono tenute ad applicare la maggiorazione percentuale, relativa al contributo integrativo, su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini Iva», riversando tale importo annualmente all'Ente pensionistico presieduto da Maria Annunziata.

— Riproduzione riservata —



Carlo Nordio

La posizione della Lapet sul ddl delega di riforma degli ordinamenti

Chiarezza sulle riserve

Fissati i confini tra attività esclusive e libere

DI LUCIA BASILE

La competenza non è riserva. È il principio sostenuto dalla Lapet ed accolto nell'ambito del disegno di legge recante la «Delega al Governo per la riforma della disciplina degli ordinamenti professionali» (AC 3068). Il provvedimento, approvato dal Senato, è ora all'esame della Camera presso la commissione giustizia dove, lo scorso 30 settembre, è stata audita Assoprofessioni (di cui la Lapet è socio fondatore).

«La partita sul futuro delle professioni in Italia entra nel vivo, e a dettare la linea è il principio di chiarezza», ha commentato il presidente nazionale Lapet, Roberto Falcone, in qualità di segretario generale di Assoprofessioni. Falcone ha colto l'occasione per esprimere apprezzamento per l'attenzione riservata alle osservazioni formulate dalla confederazione nel corso dell'audizione presso il Se-

nato (si veda *ItaliaOggi* del 31 gennaio 2026).

In quella sede, infatti, l'intervento di Assoprofessioni si era concentrato sull'articolo 2, comma 1, lettera c), punto 4, laddove si faceva riferimento ad attività «attribuite alla competenza» di una o più professioni. «Un'espressione ambi-

gua, che prestava il fianco a interpretazioni estensive e potenzialmente monopolistiche», ha aggiunto Falcone.

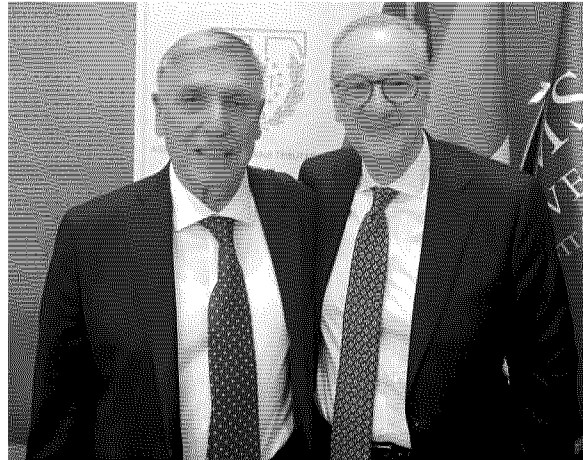
Anche grazie alle sollecitazioni della confederazione, il Senato ha corretto il tiro sostituendo il termine «attribuite» con «riser-

come ha ricordato Assoprofessioni nel corso della recente audizione alla Camera, non è affatto una questione di lana caprina o di pura semantica, ma un presidio di civiltà giuridica. «Un'attività può rientrare nella competenza propria di una determinata professione senza essere, per ciò stesso, riservata ai soli iscritti al relativo albo o ordine», ha ribadito Falcone.

Assoprofessioni ha inoltre richiamato i paletti fissati dall'Unione Europea con la direttiva (UE) 2018/958. «Il nostro obiettivo è ricordare al legislatore che ogni eventuale restrizione o nuova regolamentazione dell'accesso alle professioni deve superare rigorosi test di proporzionalità. Limitare la libertà d'iniziativa economica privata, pilastro costituzionale e comunitario, non può diventare la scorciatoia per blindare fette di mercato non giustificate da reali esigenze di interesse pubblico», ha chiarito Falcone.

In definitiva, «l'auspicio è che la formulazione, così come modificata dal Senato, venga confermata e mantenuta nel testo definitivo della legge delega, nella convinzione che essa rappresenti una soluzione necessaria per evitare possibili ambiguità interpretative e per assicurare una corretta distinzione tra ciò che è riservato dalla legge e ciò che è riconducibile alla competenza di una determinata professione. Ciò a garanzia di certezza per gli operatori professionali e a tutela del mercato e della concorrenza», ha concluso Giorgio Berloff, presidente Assoprofessioni.

© Riproduzione riservata



Giorgio Berloff e Roberto Falcone



IL PUNTO DI MAURO MASI*

Diritto all'oblio vs memoria digitale

Una nuova pronuncia della Corte di Cassazione (6433/26 che ha condannato Google) nonché una recentissima ordinanza del nostro Garante per la privacy riaprono il dibattito sul diritto all'oblio online. Torno volentieri sul punto ricordando che, il 13 maggio 2014, la Corte di Giustizia europea ha introdotto il diritto all'oblio, nel senso che ha stabilito che i cittadini Ue hanno diritto di richiedere ai motori di ricerca la rimozione di informazioni associate al proprio nome quando queste siano «inadeguate, irrilevanti, non pertinenti o non più pertinenti». Qualora il motore non ottemperi, l'interessato può adire le competenti autorità nazionali che valutano la fattispecie e, se del caso, possono imporre allo stesso motore di ricerca la soppressione del link. Le autorità nazionali, scriveva allora la Corte, dovranno bilanciare il diritto alla protezione dei dati personali con l'interesse generale a una corretta e completa informazione. E' proprio questo è l'aspetto più delicato.

Il successivo Regolamento europeo sulla protezione dei dati del 2016 ha dedicato l'art. 17 al diritto all'oblio, attribuendo al soggetto interessato il diritto alla cancellazione dei dati personali che lo riguardino, con conseguente obbligo ad adempiere a carico del titolare del trattamento dei dati. Ciò al verificarsi di alcune condizioni, tra cui la mancata attuale corrispondenza e necessità rispetto alla finalità per cui essi erano stati trattati; la revoca del consenso in precedenza prestato; l'opposizione al trattamento o la sua illiceità; la necessità di adempiere un obbligo legale, la raccolta avve-

nuta per offerta di servizi della società dell'informazione. Il diritto all'oblio viene inteso dal Regolamento 216/679 in un'accezione molto specifica in quanto non si riferisce al bilanciamento tra diritto alla libertà di stampa e al rispetto della vita privata, ma fa riferimento al diritto del soggetto a ottenere la cancellazione dei dati in un contesto in cui risulta agevole la diffusione di determinate informazioni relative alla persona nonché la possibilità di uso delle stesse per finalità che il motivo iniziale.

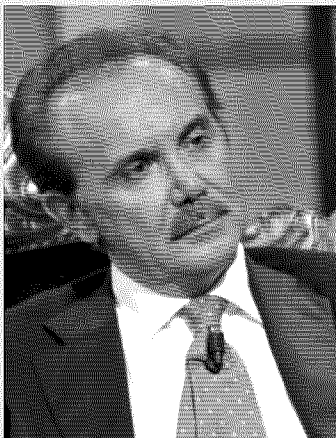
E' rimasto quindi aperto il tema del bilanciamento tra diritto di cronaca e diritto all'oblio e ciò perché mancano criteri univoci di riferimento che consentano di conoscere preventivamente i presupposti in presenza dei quali un soggetto ha diritto a chiedere che una notizia apparsa in passato non rimanga esposta sul web a tempo indeterminato. Proprio in quest'ottica in Italia già nel marzo

2023, la Corte di Cassazione ha emesso una sentenza (6116/2023) che dà ampio riscontro al diritto all'oblio. Ha infatti riconosciuto la risarcibilità del danno derivante da una prolungata esposizione mediatica (sul web), subita da un uomo imputato e poi assolto con formula piena. Atteso che sul web, se non avviene una rettifica o una cancellazione, tutto resta in eterno, allora secondo la Cassazione c'è il diritto dell'interessato ad ottenere il giusto aggiornamento.

2023, la Corte di Cassazione ha emesso una sentenza (6116/2023) che dà ampio riscontro al diritto all'oblio. Ha infatti riconosciuto la risarcibilità del danno derivante da una prolungata esposizione mediatica (sul web), subita da un uomo imputato e poi assolto con formula piena. Atteso che sul web, se non avviene una rettifica o una cancellazione, tutto resta in eterno, allora secondo la Cassazione c'è il diritto dell'interessato ad ottenere il giusto aggiornamento.

***delegato italiano
alla Proprietà intellettuale
Contatti: mauro.masi@bancafucino.it**

© Riproduzione riservata



Mauro Masi





Gigafactory, nasce un'alleanza tra grandi aziende italiane per un progetto europeo sull'AI

Si parte con 1,2 miliardi di euro, in arrivo il consorzio. Intesa con Atene

L'iniziativa

di **Marco Galluzzo**

ROMA La prima riunione si è tenuta a luglio, la seconda pochi giorni fa. A Palazzo Chigi, in entrambe le occasioni, sono arrivati gli amministratori delegati del gotha delle nostre partecipate e delle più grandi aziende italiane, da Eni ad Enel, da Leonardo a Saipem, da Snam a Terna, da Fibercoop sino a Cdp. Uno scenario inusuale. Qualcuno ha fatto il conto, negli uffici di Giorgia Meloni, seduti intorno ad un tavolo, e soprattutto uniti per un progetto sistemico per il Paese, c'erano Ceo che tutti insieme quotavano in Borsa più di 300 miliardi di euro. Una stima per difetto.

La prossima riunione sarà quella in cui saranno delineate le prime linee guida della Newco, il consorzio di aziende che il Mef dovrà costituire: si comincerà a mettere nero su bianco il documento che dovrà essere inviato a Bruxelles, entro il 3 dicembre. In ballo c'è il via libera ad una delle Gigafactory di Intelligenza artificiale finanziate in parte con soldi comunitari, e nel caso dell'Italia si tratta di uno dei tre progetti (in tutto quelli europei sono 7) di taglia larga. Per gli altri due progetti di tale dimensione, concorrono insieme Madrid e Lisbona in tandem, e la Germania.

L'iniziativa della Ue, che cerca di colmare un gap strutturale rispetto a Cina e Stati Uniti, punta a rendere operative entro il primo semestre

del 2028 sette Gigafactory «made in Europe», infrastrutture di supercalcolo ad altissima capacità, un'operazione da 30 miliardi di euro, di cui due terzi arriveranno dai privati. Uno schema che ricalca quanto fatto dagli americani con Stargate, alle-

anza fra Microsoft e OpenAI varata a gennaio dell'anno scorso, o quella di Pechino del 2022, con Eastern Data-Wester Computing, che ha unito colossi come Huawei, Alibaba e Baidu. Nella rincorsa l'Italia non solo mette sul piatto il meglio delle sue ca-

pacità tecnologiche e di investimento, ma sembra pronta ad accettare la richiesta della Grecia: Atene potrebbe partecipare al progetto con un 25% delle capacità di calcolo del Consorzio.

Sono almeno 7 i ministri che seguono il progetto, com-

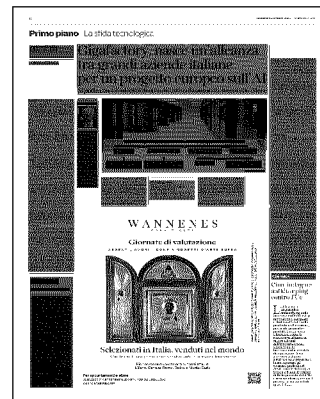
preso ovviamente Giancarlo Giorgetti, mentre la regia di Palazzo Chigi è affidata al sottosegretario Alfredo Mantovano. E nelle prime riunioni è apparso chiaro lo spirito strategico che dovrà unire i partecipanti. Ovviamente non pochi vogliono salire sul carro, non tutti sono disposti a investire quanto richiesto. Ad uno dei Ceo presenti, Giorgetti lo ha fatto osservare: «Lo Stato azionista non è interessato solo ai dividendi, ma anche alla governance». Un invito a un'adesione finanziaria senza troppe condizioni, come rimarcato dallo stesso Mantovano in chiusura della seconda riunione: «Non ci aspettiamo fiori, ma opere di bene».

Nel senso di alcune centinaia di milioni di euro, solo nella prima fase.

Si parte in Fase 1 con 200 milioni di euro da parte del Mef, 200 della Ue, 800 di fondi privati. Per la Fase 2 ulteriori 400 milioni di euro da parte del Mef, 400 della Ue, 1.400 milioni di fondi privati, anche se questo primo calcolo non comprende la partecipazione di Atene al fianco di Roma. L'investimento complessivo potrebbe superare i 15 miliardi di euro, ma è ancora prematuro trasformare le previsioni in piani di investimento, mentre grandi aziende americane hanno già bussato a Palazzo Chigi, offrendo la disponibilità ad acquistare una quota della futura produzione (sia di Gpu che di servizi).

Attualmente si potrebbe partire con uno schema a tre gambe: Grecia, Newco e Domyn, una delle principali aziende di AI italiane, anche se ancora manca una formalizzazione dell'accordo con Atene. Del consorzio faranno parte con certezza Eni, Tim e Leonardo, ma è un gruppo destinato ad allargarsi e a Palazzo Chigi confidano nell'ingresso anche di Fibercoop, Cdp, Fincantieri, Enel, Saipem e Snam. È chiaro che l'unione fa la forza e che su un progetto di tale livello strategico avere competenze e know how a 360 gradi è uno degli input che ha dato Meloni ai suoi ministri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**Produzione**

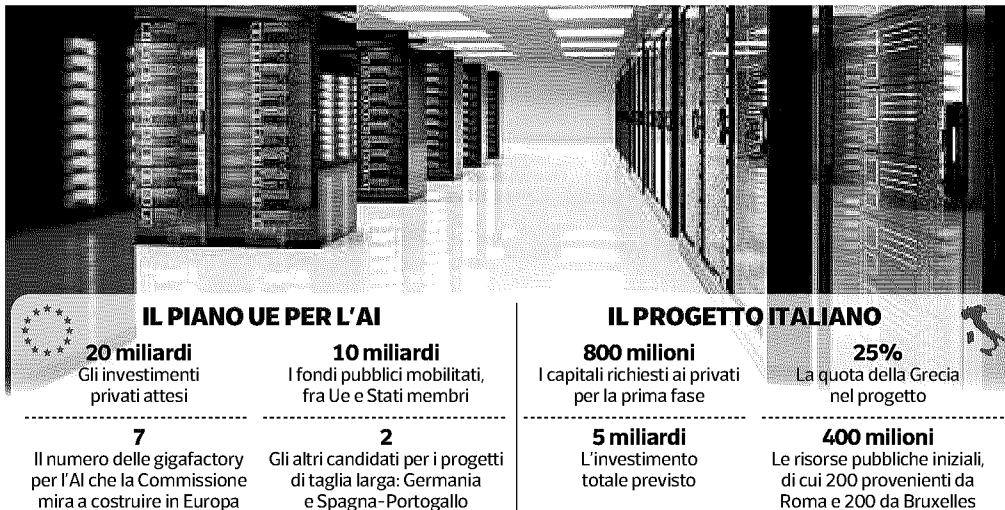
I big americani già disponibili ad acquistare una quota della futura produzione

 La parola
GIGAFACTORY

Una *gigafactory* in generale è un impianto industriale di enormi dimensioni, progettato per una produzione su grande scala. Con l'avvento dell'intelligenza artificiale, con il termine *gigafactory* si intende soprattutto un grande centro di calcolo, con decine di migliaia di chip avanzati, per addestrare e utilizzare modelli di AI. Il piano lanciato dalla Commissione europea prevede grandi data center con circa 100.000 chip AI molto avanzati. Ma *gigafactory*, in senso più lato, è anche un termine usato per descrivere grandi impianti manifatturieri, soprattutto per beni sempre legati alle nuove tecnologie, come le batterie, i semiconduttori e i componenti per le tecnologie energetiche

La scheda

● Palazzo Chigi ha riunito gli ad delle più importanti partecipate e delle più grandi aziende, da Eni a Enel, da Leonardo a Saipem, Snam, Terna e Fibercop, fino a Cdp. Con loro Giorgetti e il sottosegretario Alfredo Mantovano (foto sopra)



Corriere della Sera